



Edizione di Treviso

n° 8 -novembre 2010

Sommario

1) DETASSAZIONE STRAORDINARIO, LAVORO A TURNI E LAVORO NOTTURNO. MODALITÀ DI APPLICAZIONE	2
2) APPROVATO, IN VIA DEFINITIVA, IL COLLEGATO LAVORO	3
3) CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CON RIFERIMENTO ALLA COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE)	4
4) LE OPERAZIONI CON SOGGETTI DOMICILIATI IN PAESI "BLACK LIST" E IL MOD. UNICO 2010	4
5) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO	5
6) SETTORE AUTOTRASPORTO: SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO	5
7) GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MATERIA DI LAVORO	5
8) ASSUNZIONE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA: NIENTE SGRAVIO PER SOSTITUZIONE DI LICENZIATI PER QUALESiasi CAUSA	6
9) CONTRIBUTI OPERAI AGRICOLI IN VIGORE DALL'1-8-2010	6
10) VARIE	6
11) SCADENZARIO DI NOVEMBRE 2010	8
12) SCADENZARIO DI DICEMBRE 2010	9
ALL. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI	12

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. UNA SFIDA PER TUTTA LA COOPERAZIONE.

Da poco reduci dalla visita agli impianti delle cooperative Encor e Cat a **Correggio** (Reggio Emilia) del 25 ottobre scorso, ritorniamo sul tema delle energie da fonti rinnovabili.

A Correggio eravamo 21 rappresentativi della cooperazione agricola (vitivinicola, lattiero casearia e zootecnica) e della cooperazione sociale. Nell'incontro ci sono stati spiegati la storia delle due realtà, la genesi dei progetti e il funzionamento degli impianti.

Un elemento su tutti è stato colto: i progetti partono da una cultura che vede istituzioni locali, mondo dell'agricoltura e cooperative (cantine sociali, coop. settore bieticolto) tutti dalla stessa parte. Una storia di collaborazione nata quando il settore bieticolto locale (come quello nazionale) è andato in crisi imponendo la scelta di cosa fare sui terreni e quando le cantine sociali operanti sul territorio hanno dovuto valutare cosa fare dei sottoprodotti della coltivazione viticola. Il Comune di Correggio ha coinvolto il mondo agricolo e le cooperative nella stesura del piano strategico comunale per l'ambiente consentendo alle due iniziative di decollare in tempi ragionevoli e senza contrasti da parte della popolazione.

Un secondo aspetto più volte sottolineato dai responsabili delle due aziende è legato alla estrema attenzione nella progettazione degli impianti che devono essere pensati per utilizzare materie prodotte in loco, disponibili in quantità soddisfacenti e il cui costo sia molto basso se non nullo. Deve inoltre essere molto attenta la selezione delle ditte realizzatrici dell'impianto viste le esigenze di manutenzione e l'arco temporale molto lungo in cui devono essere garantiti il funzionamento e l'efficienza.

Un terzo aspetto è la partnership forte e costante del sistema delle Bcc nel garantire fonti di finanziamento. Entrambi i progetti sono stati sostenuti da una BCC locale con il supporto di BIT Spa e di Agrileasing Spa.

La sensazione è che ci siano le condizioni per riprodurre anche sui nostri territori progetti analoghi a quanto visto a Correggio.

Soprattutto bisognerà creare un clima di collaborazione e condivisione con le amministrazioni locali, provinciali e regionali.

Confcooperative Treviso sta dando e darà tutto il sostegno possibile alla creazione di progetti sostenibili sia nel campo del fotovoltaico sia in quello delle biomasse.

1) DETASSAZIONE STRAORDINARIO, LAVORO A TURNI E LAVORO NOTTURNO. MODALITA' DI APPLICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 83/E/2010) è intervenuta in merito alla tassazione agevolata da applicare al compenso per le ore di lavoro notturno e per il lavoro prestato in base ad un orario articolato su turni. In questo modo ha posto l'attenzione sulla possibilità di detassare, a determinate condizioni, anche altri elementi retributivi come ad esempio il lavoro straordinario e quello supplementare.

Si ricorda che tale agevolazione (prevista dall'art. 2 del DL 93/2008) era stata introdotta per il secondo semestre del 2008 prevedendo un'imposta sostitutiva del 10% da applicarsi alle somme erogate ai lavoratori del settore privato riferite sia a prestazioni di lavoro straordinario che a somme premiali erogate a fronte di incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Successivamente il regime agevolato era stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 ma limitatamente ai soli elementi retributivi cosiddetti premiali (art. 2 c. 1 lett. C D.L. 93/2008).

Misura dell'agevolazione e requisiti

Per l'anno 2010 l'imposta sostitutiva del 10% si applica fino ad un importo massimo di € 6.000,00 annui, qualora il reddito da lavoro dipendente non abbia superato nel 2009 l'importo di € 35.000,00 al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva, se ricorrono i presupposti reddituali, può essere applicata alle somme erogate in correlazione a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa con riferimento ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad altri elementi riconducibili ad una migliore competitività.

Sarà quindi necessario dimostrare il collegamento tra le erogazioni assoggettate ad imposta sostitutiva e gli incrementi di produttività ecc.. previsti dalla norma in vigore.

Chiarimenti sull'applicabilità

Di seguito vengono esposte le problematiche relative all'applicazione della norma (così come interpretata dalla risoluzione 83) in connessione a trattamenti retributivi diversi dai premi di risultato. Questo dovrebbe consentire ad ogni azienda di decidere quali somme assoggettare a tassazione agevolata e di gestire correttamente gli adempimenti.

Lavoro notturno e a turni

I provvedimenti dell'Agenzia Entrate sono indirizzati principalmente ai trattamenti economici connessi al lavoro notturno e a quello organizzato su turni. Sono detassabili:

- la retribuzione per lavoro notturno (tanto le ore ordinarie quanto le maggiorazioni percentuali o le indennità connesse);
- la (sola) maggiorazione o l'indennità per lavoro svolto su turni.

Resta ferma la condizione più sopra espressa per cui la detassazione è subordinata al fatto che con lo svolgimento di lavoro notturno o l'organizzazione di lavoro su turni l'azienda abbia perseguito un incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa.

Lavoro straordinario, supplementare ed elastico

L'Agenzia Entrate non ha inteso ricondurre nell'ambito dell'agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma ha specificato che risulta agevolabile solo se correlato ai parametri previsti di produttività, competitività, ecc...

Di conseguenza è onere del datore di lavoro stabilire quali importi derivanti da lavoro straordinario, supplementare o elastico vadano detassati e quindi attestare, attraverso una comunicazione scritta al dipendente, che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Le procedure di recupero

La circolare 48/E ha previsto la possibilità per il 2008 e per il 2009 di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011. Quindi i datori di lavoro dovranno indicare nel CUD 2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di

elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili (per gli stessi motivi) ad imposta sostitutiva in tali anni. Per l'anno 2010 i datori di lavoro dovranno gestire la detassazione entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio (in sostanza il 12 gennaio 2011).

Modalità di applicazione

Appare evidente che risulta molto delicata l'applicazione della norma ai singoli casi aziendali.

Da una parte le imprese hanno l'interesse a che i lavoratori percepiscano una retribuzione più elevata ma, dall'altra, non possono incorrere in sanzioni in caso di verifica ispettiva. I dubbi più forti si hanno in relazione alla "prova" che le aziende devono fornire affinché la richiesta correlazione delle somme agevolate si sia concretizzata.

La linea interpretativa di Confcooperative (sicuramente opinabile come possono essere tutte le interpretazioni su una norma così vaga e possibilista) è così riassumibile.

-Lavoro straordinario continuativo: esistono dubbi sulla detassazione pensando che la sistematicità nel ricorso a prestazioni eccedenti rappresenti un elemento di non efficienza. Diverso è il caso di utilizzo degli straordinari in modo continuativo per punte stagionali: per esempio durante il periodo di un'attività tipica stagionale (per es. vendemmia) il maggior lavoro potrebbe essere riconducibile all'elemento di competitività.

-Lavoro straordinario occasionale: potrebbe rispondere ad esigenze di flessibilità aziendale e quindi la detassazione sembra possibile (ma va sempre motivata).

-Straordinario forfetizzato: per sua natura premia sia le ore eccedenti che la flessibilità. La detassazione sembra possibile ma sempre con l'onere di dimostrarne l'effetto di conseguimento di efficienza, produttività, ecc.

-Lavoro a turni: dipende dal settore in cui viene operato. Nel settore manifatturiero potrebbe essere possibile in quanto l'organizzazione a turni comporta maggiore efficienza e produttività. Così potrebbe essere anche in alcuni settori dei servizi alle imprese. Nel settore dell'assistenza sembra una forzatura in quanto il lavoro a turni deriva da uno stato di necessità.

-Lavoro notturno: anche qui è da distinguere se deriva da necessità contingenti (quindi è ipotizzabile la detassazione) oppure da turni (quindi detassabile secondo i criteri del punto precedente).

A questo punto spetta alle aziende la scelta su quali importi applicare la detassazione. In ogni caso è opportuno che rispetto alle somme detassate l'azienda si preconstituisca una qualche forma di documentazione a sostegno. Un buon metodo potrebbe essere la consegna di una certificazione (che comunichi gli importi e le motivazioni per cui sono detassati) al lavoratore. Tale documentazione dovrà essere prodotta a scopo probatorio in caso di verifica ispettiva.

2) APPROVATO, IN VIA DEFINITIVA, IL COLLEGATO LAVORO

E' stato approvato dalla Camera, in via definitiva, il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria (DDL 1441-quater-G) ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I punti principali della nuova normativa che possono riguardare i datori di lavoro privato e quindi le cooperative sono:

- Misure contro il lavoro sommerso
- Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro
- Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
- Riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
- Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità
- Certificati di malattia
- Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
- Conciliazione e arbitrato
- Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato

- Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
- Apprendistato
- Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative

Nel prossimo Informacoop sarà dato ampio spazio all'approfondimento di questo importante provvedimento.

3) CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CON RIFERIMENTO ALLA COLLABORAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE)

Nelle scorse settimane alcuni organi di stampa hanno dato notizia di una convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate, senza inquadrare la vicenda nel contesto appropriato e senza collegarla ai precedenti. Si sono suscitati così interrogativi che vanno chiariti.

L'art. 10, comma 11, L. 23 luglio 2009, n. 99 – modificando l'art. 1, commi 1 e 2, D.L.vo 220/2002 – ha ribadito che la vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico. Ha altresì stabilito che essa “è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici” e che “tale accertamento è riservato, in via esclusiva, al Ministero”

Si aggiunga che, oltre a prevedere il carattere esclusivo della competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, la novella ha soppresso il riferimento agli “interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche”.

Ora, per meglio coordinare l'attività dei due poteri dello Stato che controllano l'operato delle cooperative, anche alla luce della novella del 2009, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate hanno stipulato la convezione in oggetto che – fra i vari temi – affronta anche quello della collaborazione nell'attività di controllo al fine di verificare il rispetto dei requisiti di mutualità.

La convenzione attribuisce al Ministero dello Sviluppo la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche di personale dell'Agenzia delle Entrate (segnatamente all'art. 1, punti 7.1. e seguenti).

Tale personale, però, dovrà conseguire una specifica abilitazione mediante appositi corsi di formazione promossi dal Ministero. Ai funzionari dell'Agenzia abilitati, e soltanto a questi, il Ministero potrà conferire l'incarico di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria delle società cooperative.

Da par suo, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'attività di controllo fiscale che le compete (ad eccezione, ovviamente, dell'accertamento dei requisiti di mutualità che è competenza esclusiva del Ministero), potrà prevedere la partecipazione dei propri funzionari in possesso dell'abilitazione rilasciata dal Ministero.

Solo in caso di richiesta di intervento in sede di controllo fiscale, rivolta dall'Agenzia delle Entrate al Ministero per l'accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni fiscali (art. 14, D.P.R. 601/1973), il Ministero avrà l'obbligo di affidare l'incarico ad un funzionario dell'Agenzia appositamente abilitato.

Resta in ogni caso assodato che, per le cooperative aderenti alle Centrali Cooperative nazionali, la revisione continuerà ad essere svolta dai funzionari e dai soggetti incaricati dalle Centrali stesse.

4) LE OPERAZIONI CON SOGGETTI DOMICILIATI IN PAESI “BLACK LIST” E IL MOD. UNICO 2010

I costi sostenuti nel 2009 dalle imprese italiane relativamente ad operazioni (acquisti di beni e prestazioni di servizi) intercorse con soggetti domiciliati in Paesi o territori extra-UE a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali) devono essere evidenziati nel mod. UNICO.

L'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi non preclude la loro deducibilità, subordinata esclusivamente alla sussistenza di determinate condizioni che il contribuente deve dimostrare in sede di accertamento, ma determina l'applicazione di una sanzione pari al 10% dei costi, con un minimo di € 500 e fino ad un massimo di € 50.000.

5) AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA – COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO

Il protocollo 15 luglio 2009 di applicazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica (per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica) alle cooperative di facchinaggio e trasporto ha previsto che per le cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002 gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, saranno riconosciuti nella misura del 100% a partire dal 1° novembre 2010.

Sempre per le cooperative operanti alla data del 27 giugno 2002 i trattamenti economici relativi alle ferie ed al TFR saranno riconosciuti nella misura del 100% a partire dal 1° novembre 2010.

6) SETTORE AUTOTRASPORTO: SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

Il Ministero del lavoro, nota del 2-8-2010 - Prot. 25/II/0013587, risponde ai alcuni quesiti in merito alle sanzioni applicabili nel settore autotrasporto relativamente al superamento dei tempi di guida e al lavoro notturno.

1. Modalità di calcolo delle sanzioni ex art. 174, comma 9, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada) per la violazione della normativa in materia di tempi di guida e di riposo (sanzione amministrativa da euro 78 a euro 311 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce). Il problema posto è se la sanzione è calcolata per ogni lavoratore coinvolto, a prescindere dal numero delle violazioni, o se invece deve tener conto delle violazioni commesse.

Il Ministero propende per la seconda ipotesi (sanzione amministrativa riferita ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, pur nell'ambito della medesima fattispecie di illecito).

2. Sanzione per violazione delle norme sul lavoro notturno (articolo 7 comma 1 Dlgs. 234/2007 – superamento del limite di dieci ore giornaliere di lavoro). Le lettere h) e i) dell'articolo 3 del citato Decreto 234/2007 definisce notte "un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00" lavoro notturno "ogni prestazione espletata durante la notte".

Si deve quindi considerare irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite delle 10 ore per ciascun periodo di 24 ore, qualora si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00.

7) GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MATERIA DI LAVORO

Il Presidente della cooperativa è l'unico responsabile per gli incidenti sul lavoro

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31385/2010, ha chiarito che in presenza di infortunio sul lavoro l'unico responsabile, in caso di cooperativa, è il Presidente, escludendo quindi i soci. Nella stessa decisione viene esclusa la possibilità di considerare il Presidente quale soggetto equiparato al semplice socio lavoratore. Nello specifico la Suprema Corte ha assimilato la figura di Presidente di cooperativa a quella di datore di lavoro e quella di socio a quella di dipendente. Il Presidente/datore di lavoro è conseguentemente tenuto a garantire la formazione della compagnie di tutti i soci e la relativa informazione in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

Prendere a parolacce il dipendente è considerato ingiuria.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 35099 del 29 settembre 2010 ha chiarito che se il datore di lavoro utilizza un vocabolario offensivo nei confronti del dipendente, lo stesso è punibile secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di ingiuria. Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che non è ammissibile giustificare l'utilizzo di parole con significato di disprezzo, in ragione del fatto che rappresentano il vocabolario abituale del datore di lavoro, ciò anche e soprattutto per il rapporto di pari dignità tra lavoratore e datore di lavoro, al quale non sono ammesse deroghe di nessun tipo.

Licenziato il dipendente che va in ferie nel periodo natalizio senza l'assenso dell'azienda.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20461 del 30 settembre 2010, ha sancito l'ammissibilità del licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente che, senza l'assenso della direzione aziendale, abbia

deciso di rimanere assente nel periodo natalizio. Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che ai fini del licenziamento disciplinare non risulta essere necessario che sia prevista specifica violazione all'interno del CCNL ed in aggiunta, nel caso concreto, il lavoratore non ha dimostrato utilmente la presenza di circostanze rilevanti cui ricondurre l'assenza.

Prolungamento dell'apprendistato per periodo di malattia

Con sentenza n. 20357/2010, la Cassazione ha affermato che "se, a causa di una sospensione prolungata di lavoro si ritiene di dover detrarre il relativo periodo dal termine fissato per il contratto, ciò deve essere fatto in modo chiaro e con piena consapevolezza tra le parti. Come si è visto, una medesima causa di sospensione potrà avere incidenza o meno a seconda della sua durata e decorrenza. La discutibilità dei casi di confine e l'esigenza di chiarezza e certezza comportano una applicazione rigorosa della disciplina. Il datore di lavoro che, a causa di una assenza del lavoratore ritenga di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto".

8) ASSUNZIONE DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA: NIENTE SGRAVIO PER SOSTITUZIONE DI LICENZIATI PER QUALSIASI CAUSA

Come noto l'art. 8, comma 9 della legge 407/1990 prevede sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS per un equivalente periodo a condizione che le assunzioni non avvengano in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa azienda e, per qualsiasi motivo, licenziati o sospesi. Il periodo temporale all'interno del quale si configura la fattispecie di sostituzione è pari ai sei mesi precedenti l'assunzione.

In relazione alla norma agevolativa, il Ministero del Lavoro (Min. Lavoro e Pol. sociali Nota 15/10/2010, n. 37), ha chiarito solo le dimissioni del lavoratore e la scadenza naturale del contratto a termine non precludono la possibilità di fruire della agevolazioni. E ha ribadito che il datore di lavoro non può fruire dei benefici contributivi neanche, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova.

9) CONTRIBUTI OPERAI AGRICOLI IN VIGORE DALL'1-8-2010

Come si ricorderà dall'1-1-2006 la riduzione contributiva per le aziende agricole ubicate in zone svantaggiate è stata aumentata per effetto della Legge 81/2006, successivamente alla quale sono intervenute diverse proroghe. L'ultima di queste, contenuta nell'articolo 2 comma 45 della Finanziaria 2010, ha esaurito i suoi effetti il 31-7-2010.

Nonostante gli sforzi delle associazioni agricole e di Confcooperative in particolare, non sono state reperite le risorse per evitare l'aumento dei contributi.

Questo quindi il quadro delle riduzioni a partire dal 1° agosto 2010.

Area	Da 1-10-1996 a 31-12-2005	Da 1-1-2006 a 31-7-2010	Da 1-8-2010
Zone particolarmente svantaggiose (ex montane)	70%	75%	70%
Zone svantaggiose	40%	68%	40%

10) VARIE

Appalti pubblici: no alla tracciabilità finanziaria per 6 mesi ai contratti anteriori al 7 settembre 2010

La tracciabilità finanziaria negli appalti pubblici per i contratti firmati prima del 7 settembre 2010 sarà sospesa per 6 mesi. Questo è quanto stabilito nel corso di una riunione tecnica, svolta il 19 ottobre a Palazzo

Chigi, che apporta delle modifiche alla Legge n. 136/2010, che saranno formalizzate in un decreto legge. Viene, infatti, prevista la sospensione per sei mesi di tutti gli obblighi di pagamento a mezzo bonifico bancario delle fatture e degli stipendi legati ad appalti di lavori, servizi e forniture.

Black list, correzione della comunicazione entro il 31 gennaio 2011 senza sanzioni

In base a quanto chiarito dalla Circolare n. 54/E/2010, in sede di controllo, l'Amministrazione finanziaria non applicherà sanzioni in caso di violazioni concernenti la compilazione della comunicazione black list relativa al trimestre luglio – settembre 2010, per i soggetti con periodicità trimestrale dell'adempimento, o ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2010 per i soggetti con periodicità mensile dell'adempimento. La moratoria delle sanzioni si applicherà se, entro il 31 gennaio 2011, saranno inviati i modelli di comunicazione integrativa relativi a tali periodi. E' tuttavia indispensabile aver regolarmente inviato nei termini i modelli originari.

Il modello 770 mensile: oltre alla dichiarazione mensile l'invio della denuncia annuale

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato il nuovo modello 770 mensile che, secondo il calendario ufficiale dovrebbe debuttare il 1° gennaio 2011. Il nuovo adempimento consiste nel dover comunicare mensilmente da parte dei datori di lavoro tutti i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati. Oltre al modello 770 mensile i datori di lavoro dovranno effettuare anche una denuncia annuale e soltanto con l'invio di quest'ultima si avrà il perfezionamento della nuova "dichiarazione".

Vietata la compensazione dei crediti erariali con i debiti erariali iscritti a ruolo

Il D. L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti erariali è vietata in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, ossia sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso in cui non si rispetti tale divieto la norma prevede l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all'ammontare degli importi indebitamente compensati.

L'Inps rinnova il sito web e la pratica on line diventa la regola

Per rendere ancora più semplice il rapporto con il cittadino, l'Inps ha rinnovato completamente il suo sito web. A partire dal 2011 le richieste all'Inps potranno essere effettuate solo via internet: non sarà più possibile quindi rivolgersi allo sportello per la richiesta dell'indennità di disoccupazione, dell'iscrizione dei lavoratori domestici, dell'iscrizione alla gestione separata da parte dei collaboratori. Cambiano le regole anche per le aziende che dovranno utilizzare solo la via telematica per l'iscrizione e la richiesta di variazione dei lavoratori dipendenti.

Studi di settore: arriva il software anticrisi per ogni contribuente

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il software "Segnalazioni studi di settore Unico 2010" che consente ai contribuenti e agli intermediari di comunicare all'Agenzia le informazioni e gli elementi in grado di giustificare le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il 2009, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione. La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata a partire dal 15 novembre prossimo e fino al 31 gennaio 2011.

Finanziaria 2011: imposta sostitutiva per i leasing

Nel maxiemendamento al disegno di Legge della stabilità economica presentato, mercoledì 10 novembre 2010, dal Governo alla Commissione bilancio della Camera sono previste alcune novità fiscali. In particolare, è stata introdotta una imposta sostitutiva delle ipotecarie e catastali per i contratti di leasing immobiliare in essere al 1° gennaio 2011, che dovrà essere versata entro il 31 marzo 2011. In sede di riscatto del leasing le imposte indirette saranno dovute in misura fissa.

11) SCADENZIARIO MESE DI NOVEMBRE 2010

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
25 Giovedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente	Presentazione in via telematica	
	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Martedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/2010	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
				112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
				107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
				114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione)
Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento della 2 ^a o unica rata di acconto IRES ed IRAP relativo all'anno 2010	Modello F24 con modalità telematiche	2002 - IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	
				3813 - Irap acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione
Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (territori "black list")	Comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese di ottobre	Presentazione in via telematica		

12) SCADENZARIO MESE DI DICEMBRE 2010

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
15 Mercoledì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese	Modello F24	1053 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente (art. 5 D.L. n. 185/2008)
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto
		Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

16 Giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
		Versamento dell'imposta sostitutiva, a <u>titolo d'acconto</u> , sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2010	Modello F24	1712 – Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente	Modello F24	6011 - Versamento Iva mensile novembre
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi	Versamento del saldo ICI (imposta comunale sugli immobili) per il 2010	Bollettino di c/c/p intestato al Concessionario o al Comune, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24	3902 – ICI per i terreni agricoli 3903 – ICI per le aree fabbricabili 3904 – ICI per gli altri fabbricati
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, coi contribuzioni comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale

25 Sabato	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente	Presentazione in via telematica	
	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
27 Lunedì	Contribuenti Iva mensili e trimestrali	Versamento dell' ACCONTO IVA relativo all'anno 2010	Modello F24	6013 - Versamento acconto per Iva mensile 6035 - Versamento acconto per Iva trimestrale
29 Mercoledì	Persone fisiche, società di persone, soggetti Ires, intermediari abilitati alla trasmissione telematica, che non hanno presentato il modello Unico 2010 entro il 30/09/2010	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Unico 2010	Mediante invio telematico. Ai fini della regolarizzazione bisogna versare con F24 la <u>sanzione ridotta pari a 21 euro</u>	8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'IRAP e all'IVA
30 Venerdì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/12/2010	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
31 Venerdì	Soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio nei territori individuati dal DM 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001 (territori "black list")	Comunicazione mensile dei dati delle operazioni intercorse nel mese di novembre	Mediante invio telematico	

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO applicabile provvisoriamente dal 1° gennaio 2010, fino a quando non si conoscerà per certo l'indice ISTAT relativo al 2009:

- **€ 33.350,33** per le cooperative in genere,
- **€ 66.700,66** per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione.

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (1)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (2)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (3)
01/01/2010 – 31/01/2010	0,70%	+	0,90 = 1,60%	4,10%	+	2,50% = 6,60%
01/02/2010 – 28/02/2010	0,60%	+	0,90 = 1,50%	4,00%	+	2,50% = 6,50%
01/03/2010 – 31/03/2010	0,55%	+	0,90 = 1,45%	4,00%	+	2,50% = 6,50%
01/04/2010 – 30/04/2010	0,55%	+	0,90 = 1,45%	4,00%	+	2,50% = 6,50%
01/05/2010 – 31/05/2010	0,55%	+	0,90 = 1,45%	4,00%	+	2,50% = 6,50%
01/06/2010 – 30/06/2010	0,60%	+	0,90 = 1,50%	4,05%	+	2,50% = 6,55%
01/07/2010 – 31/07/2010	0,65%	+	0,90 = 1,55%	4,10%	+	2,50% = 6,60%
01/08/2010 – 31/08/2010	0,65%	+	0,90 = 1,55%	4,10%	+	2,50% = 6,60%
01/09/2010 – 30/09/2010	0,50%	+	0,90 = 1,40%	3,30%	+	2,50% = 5,80%
01/10/2010 – 31/10/2010	0,65%	+	0,90 = 1,55%	3,80%	+	2,50% = 6,30%
01/11/2010 – 30/11/2010	0,75%	+	0,90 = 1,65%	4,10%	+	2,50% = 6,60%
01/12/2010 – 31/12/2010	%	+	0,90 = %	%	+	2,50% = %

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento, né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(2) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(3) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.